

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 167 del 24.05.2018.

OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, adozione registro delle attività di trattamento (art. 30) e prime indicazioni operative.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro (24) del mese di maggio (05) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (RGPD, in inglese GDPR, *General Data Protection Regulation*), è stato approvato in data 27 aprile 2016;
- il GDPR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore dal 24 maggio 2016 e diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
- ai sensi della Legge n. 163/2017 (c.d. Legge di delegazione europea 2016 - 2017), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 ed entrata in vigore il 21 novembre 2017, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (art. 13);
- in particolare, la norma appena citata ha previsto i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega parlamentare. In particolare: a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679; b) modificare il codice di cui al D. Lgs. n. 196/2003, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679; c) coordinare le disposizioni

vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679; d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal Regolamento (UE) 2016/679; e) adeguare, nell'ambito delle modifiche di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

- relativamente allo stato attuale dell'adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, risulta dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018, che il Consiglio ha approvato, solo in via preliminare, il decreto legislativo che porterà all'armonizzazione della normativa italiana rispetto alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati;
- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che i Titolari del trattamento dei dati personali, tra i quali il Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline – Pescara – Alento – Foro, devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo, ponendo l'accento sulla "responsabilizzazione" (*accountability* nell'accezione inglese) di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE;
- viene quindi affidato in particolare ai titolari del trattamento il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel Regolamento;

RILEVATO che:

- il Regolamento UE 2016/679 introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD, o in inglese DPO “*Data Protection Officer*”) (artt. 37-39);
- si ravvisa l'obbligo di nominare il RPD del Consorzio, ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. A) del GDPR (“*trattamento effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*”), al fine di garantire adeguate politiche di sicurezza e tutela dei dati personali;
- le predette disposizioni prevedono che il RPD “*può essere un dipendente del titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi*”, quindi un soggetto esterno, e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafi 5 e 6) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);

- all'esito di affidamento diretto ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 di incarico della consulenza, affidata con delibera n. 162 adottata in data 21.05.2018, il Consorzio di Bonifica ha ritenuto che la HUNEXT CONSULTING – Associazione Professionale - con sede in Preganziol -TV- Via Terraglio n. 263/A, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- il Regolamento UE 2016/679 prevede la figura del Responsabile del trattamento (in inglese *"Data Processor"*) (art. 28);
- ai sensi dell'art. 4.8 del Regolamento il Responsabile del trattamento è *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*;
- il Consorzio di Bonifica dopo aver fatto una ricognizione di tutti coloro che trattano dati personali per conto dell'ente e che devono presentare *"garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti"* del Regolamento UE e *"garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*, ha ravvisato la necessità di provvedere alla loro nomina in qualità di Responsabili del trattamento;
- i trattamenti da parte del responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico che vincoli il responsabile al titolare e che *"stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"* e quant'altro previsto ai sensi dell'art. 28 RGPD;
- inoltre, il Regolamento UE 2016/679 prevede l'obbligo di redazione e adozione del Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 (con le eccezioni previste dal paragrafo 5), strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno del Consorzio di Bonifica, indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio;
- si è rilevato, infatti, essenziale avviare sin da subito la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ha ritenuto opportuno al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione è stata l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare, entro il 25 maggio 2018, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171).

Tutto ciò premesso;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla

presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 256 del 29.11.2017 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2018;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

DELIBERA

- 1) di designare Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679 la HUNEXT CONSULTING - Associazione Professionale - con sede in Preganziol -TV- Via Terraglio n. 263/A, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.Nell'eseguire i propri compiti, il Responsabile della protezione dei dati personali considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti.
- 2) Il Consorzio, ai sensi del Regolamento UE si impegna a:
 - mettere a disposizione del RPD *“le risorse necessarie per assolvere i propri compiti ed accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria competenza specialistica”*, in particolare le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate 1) idonee risorse umane con competenze amministrative e tecnico/informatiche per interfacciarsi con il RDP; 2) sedi e strumenti per poter effettuare il monitoraggio degli adempimenti adottati dall'Ente in ossequio alle prescrizioni del Reg. 679/16;
 - coinvolgere *“tempestivamente e adeguatamente”* il RDP in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
 - comunicare ogni scelta amministrativa e di indirizzo politico amministrativo che coinvolga anche potenzialmente attività di trattamento che per numero di interessati o tipologia di dati, costituisca un potenziale rischio di riservatezza degli interessati;
 - adottare le indicazioni di adeguamento proposte dal DPO;

- di dare atto della predisposizione ed impostazione del Modello Organizzativo Privacy del Consorzio per la gestione del trattamento dei dati personali, come da Registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 679/16;
- 3) di indicare il Direttore Generale dott. Stefano Tenaglia e il Capo Ufficio Personale Rag. Stefania Creati quali referenti incaricati a gestire i rapporti con il RPD;
- 4) di dare indirizzo al personale del Consorzio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di dare attuazione al Modello Organizzativo Privacy e di collaborare al relativo sviluppo e miglioramento;
- 5) di procedere alla formalizzazione della nomina dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE disciplinandolo in apposito contratto o altro atto giuridico a norma del diritto nazionale o dell'Unione, così come disposto dal Regolamento UE;
- 6) di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) nella intra-net dell'Ente, pubblicati sul sito internet istituzionale e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
- 7) di dare mandato al Presidente di indirizzo al personale del Consorzio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di dare attuazione al Modello Organizzativo Privacy e di collaborare al relativo sviluppo e miglioramento;
- 8) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,30 del giorno 24.05.2018 alle ore 13,30 del giorno 25.05.2018

Chieti, lì 25.05.2018

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)